



COMUNE DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 79 DEL 19-12-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE
Nr.34

Oggetto:	SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCERA UMBRA NEI GIORNI 21 E 22 DICEMBRE 2020.
----------	--

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Nocera Umbra;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid 19";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. 1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e che, al comma 2, individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTI i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, con legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

Ordinanza 79 del 19-12-2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge del 18/12/2020 n. 172;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza n. 65 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 19 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza n. 68 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 23 ottobre 2020 e vista la correlativa nota circolare applicativa;

VISTA l'ordinanza n. 69 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 30 ottobre 2020 e vista la correlativa nota circolare applicativa;

VISTA l'ordinanza n. 70 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 9 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza n. 71 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 13 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza n.74 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 20 novembre 2020;

VISTE:

le strategie diagnostiche per la Fase 2 Umbria di cui al provvedimento Cor 02/05/2020;
le strategie diagnostiche per la fase 3 approvate con DGR n. 565 del 09/07/2020;

VISTO il decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020;

DATO ATTO che all'interno del territorio comunale negli ultimi giorni si è verificato un notevole aumento di contagi da infezione da virus covid-19;

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento urgente, al fine di contrastare l'ulteriore diffondersi dei contagi tra la popolazione residente nel Comune ed in particolare all'interno delle strutture scolastiche;

RITENUTO, alla luce degli elementi in fatto appena sopra riportati, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra "Dante Alighieri";

Ordinanza 79 del 19-12-2020

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa;

ORDINA

La sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale di Nocera Umbra nei giorni 21 e 22 dicembre 2020.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Alla Presidente della Regione Umbria;
- Al Prefetto della Provincia di Perugia;
- Al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale;
- Al Dirigente Istituto Omnicomprensivo Nocera Umbra "Dante Alighieri";
- All'ASL n. 2;
- Alla Polizia Municipale di Nocera Umbra;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nocera Umbra;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Nocera Umbra;
- Alla Co.Tra.Pe. di Gubbio;
- Alla Busitalia Perugia;
- All'Albo Pretorio;
- Al sito web istituzionale.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o comunque dalla pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune di Nocera Umbra, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Dott. Giovanni Bontempi

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005